

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

255^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

INDICE

CONGEDI	Pag. 12615	iniziativa del deputato Spagnoli e di altri deputati (<i>Approvato dalla Camera dei de- putati</i>):
DISEGNI DI LEGGE		BONAZZI Pag. 12631
Deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegno di legge già deferito in sede referente ad altra Commis- sione permanente	12615	DE' COCCI , <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 12616, 12618, 12621
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	12615	DE SANCTIS 12617, 12620
Seguito della discussione e approvazione:		FERRALASCO , <i>relatore</i> 12616, 12618, 12621
« Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali » (1390), di		GATTO Vincenzo 12624
		GIOVANNETTI 12626
		NENCIONI 12621, 12628
		INTERROGAZIONI
		Annunzio 12633
		Ritiro 12635

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1º febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Limoni per giorni 1.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Sono stati deferiti i seguenti disegni di legge in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SICA ed altri. — « Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'edilizia economica e popolare » (1490), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SANTONASTASO. — « Estensione al personale direttivo ed ispettivo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, artistica e primaria statali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili di talune provvidenze disposte col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a favore dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato,

anche con ordinamento autonomo » (1448), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CROLLALANZA e NENCIONI. — « Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città di Bari » (1468), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegno di legge già deferito in sede referente ad altra Commissione permanente

PRESIDENTE. È stato deferito in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge: ARNONE ed altri. — « Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi case popolari » (1476), già assegnato alla 8ª Commissione permanente, perchè possa essere esaminato congiuntamente al disegno di legge numero 1490 di identico oggetto. Il disegno di legge proseguirà, quindi, il suo *iter* presso la 6ª Commissione permanente in sede referente, previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali** » (1390), di iniziativa del deputato Spagnoli e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali », di iniziativa del deputato Spagnoli e di altri, deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1.

FERRALASCO, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. In attesa del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,10).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno numero 1.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole e porrà allo studio gli opportuni provvedimenti per attuare il principio contenuto nella presente legge onde estenderlo eventualmente alle categorie che allo stato attuale non possono godere.

FERRALASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRALASCO, *relatore*. Chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'ordine del giorno.

ARNONE, *Segretario*:

Il Senato,

considerato l'impegno politico assunto dal Governo e dal Parlamento in favore dei lavoratori danneggiati per motivi politici e sindacali, in particolare in occasione dell'esame di varie proposte di legge e di una peti-

zione compiuto dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 21 febbraio 1968, poco prima dello scadere della IV legislatura;

considerata altresì la presentazione in Senato di petizioni sull'argomento;

ravvisata l'urgenza di riesaminare nella sua globalità il problema dei suddetti lavoratori nella prospettiva di una organica e coerente definizione,

impegna il Governo

a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano stati danneggiati per motivi politici e sindacali e che siano esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia.

1. LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

ARNONE, *Segretario*:

Art. 1.

Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e

quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

- a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;
- b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;
- c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria.

Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte del senatore De Sanctis e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 » con le altre: « tra il 1° gennaio 1923 e l'11 giugno 1970 ».

1.1 **DE SANCTIS, NENCIONI, BASADONNA, PISTOLESE, MARIANI**

In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, sostituire le parole: « tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 » con le altre: « tra il 26 luglio 1943 e l'11 giugno 1970 ».

1.2 **DE SANCTIS, NENCIONI, BASADONNA, PISTOLESE, MARIANI**

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, sostituire le parole: « e il 7 agosto 1966 » con le altre: « e l'11 giugno 1970 ».

1.3 **DE SANCTIS, NENCIONI, BASADONNA, PISTOLESE, MARIANI**

D E S A N C T I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A N C T I S. Illustrerò tutti e tre gli emendamenti perchè il primo rappresenta la nostra proposta principale e gli altri due le proposte subordinate.

Con riferimento a quanto ho avuto l'onore di esporre già ieri nel corso della discussione generale, l'emendamento che ci sta particolarmente a cuore è quello che mira a sostituire, nel primo comma dell'articolo 1, le parole: « tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 », termini *a quo* e *ad quem* di validità delle norme di cui ci occupiamo, con le altre: « tra il 1° gennaio 1923 e l'11 giugno 1970 ». È chiara l'indicazione del 1° gennaio 1923 perchè finisce col comprendere tutti coloro che hanno subito discriminazioni politiche e sindacali, o per i motivi che sono contenuti nel disegno di legge, nell'epoca che ha decorrenza da quella data cioè nel corso del regime che ha retto le sorti del paese fino al 25 luglio 1943. La data *ad quem* dell'11 giugno 1970 ha il significato che già ieri spiegavo, cioè fa riferimento alla data di entrata in vigore del cosiddetto statuto dei lavoratori.

Se per ipotesi l'Assemblea dovesse respingere questo primo emendamento, ne abbiamo presentati altri due e cioè: o, fermo restando il termine *ad quem* dell'11 giugno 1970, si fa riferimento come termine *a quo* alla data del 26 luglio 1943 — ed anche questa data si illustra da sola — ovvero — è questo l'ultimo emendamento — se non vogliamo tener conto di un termine *a quo* diverso da quello contenuto nel disegno di legge, resti fermo comunque l'11 giugno 1970 come termine *ad quem*. Spiegavo già ieri e

ripeto con brevissime parole adesso che questo termine ha significato tecnico-giuridico e non politico perchè mira a colmare la lacuna che intercorrerebbe tra il periodo dal 1966 al 1970. Come tutti mi insegnate, è lo statuto dei lavoratori quello che regola definitivamente in modo globale la posizione di coloro che possono aver subito delle discriminazioni e dà ai lavoratori pienezza di esercizio delle facoltà e dei diritti che loro competono in relazione alle situazioni che sono oggetto del nostro esame.

Ecco perchè, mentre insisto particolarmente, come è ovvio, sull'emendamento principale, scendendo poi agli emendamenti subordinati penso che non debba sfuggire quanto meno alla sensibilità dell'Assemblea l'indicazione del termine *ad quem* per il quale mi permetto di insistere affinché sia stabilito l'11 giugno 1970.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F E R R A L A S C O, relatore. Esprimo parere contrario non per principio ma per le ragioni espresse ieri in replica; in sintesi, perchè si ritiene al momento attuale che l'introduzione di questi emendamenti sia inopportuna e addirittura controproducente.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E' C O C C I, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario.

Vi è stato un lungo dibattito alla Camera per quanto riguarda la scelta dei termini. Sono stati scelti i termini contenuti nel testo per i motivi ampiamente ricordati dal Ministro ieri nel suo discorso. E anche per quanto riguarda l'onere a carico della mutualità è stato ritenuto che questo lasso di tempo renda tale onere sopportabile e ragionevole.

Quindi, il cambiamento di una delle due date o di ambedue porrebbe in discussione un po' tutto il sistema previsto dalla legge,

oltre a rinviare naturalmente la legge stessa alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Sanctis e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Sanctis e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore De Sanctis e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art. 2.

Qualora il lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro determinata dai motivi indicati nel precedente articolo 1, sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa da quella presso la quale era costituita la sua posizione assicurativa al momento del licenziamento, l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza.

(È approvato).

Art. 3.

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, nei quali è necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi indicati nel precedente articolo 1, qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati. Qualora siano stati versati o accreditati i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, si tiene conto della retribuzione corrispondente al valore centrale della classe di retribuzione relativa al contributo base.

(È approvato).

Art. 4.

La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti o decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso.

Se il decesso si è verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella in cui i detti requisiti sono stati conseguiti.

(È approvato).

Art. 5.

Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo

la ricostruzione del loro rapporto assicurativo.

La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo è demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;

c) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'articolo 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;

d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

Tale comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Il richiedente, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del comitato, può proporre ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 443 del codice di procedura civile.

P R E S I D E N T E. Da parte del senatore De Sanctis e di altri senatori è stato presentato un emendamento all'articolo 5. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

All'ultimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del

ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto. In caso di decisione negativa o nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al comma precedente, il richiedente potrà convenire in giudizio il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dinanzi all'autorità giudiziaria nei modi previsti dagli articoli 443 e seguenti del codice di procedura civile ».

5.1 DE SANCTIS, NENCIONI, BASADONNA,
PISTOLESE, MARIANI

DE SANCTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SANCTIS. L'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5 fa seguito ad un'ampia discussione che ha avuto corso nella Commissione 11^a. Il testo del disegno di legge è noto ai colleghi. Nel disegno di legge si prevede che, nel momento delle decisioni al riguardo della ricostruzione della posizione assicurativa e previdenziale degli interessati, si può avere un ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale può rispondere accogliendo il ricorso o respingendolo; oppure che trascorrono novanta giorni oltre i quali il Ministro non risponde e in questo caso si ha il cosiddetto silenzio-rifiuto. Dopo di che nel disegno di legge è prevista la facoltà per l'interessato di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il testo del disegno di legge può provocare dal punto di vista tecnico-giuridico un po' di confusione perchè si dice: « Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 443 del codice di procedura civile ». Con l'emendamento che sto illustrando vogliamo chiarire questa situazione perchè il testo originario del disegno di legge è per la verità, sempre sul terreno tecnico-giuridico, un po' equivoco perchè sembra che ci sia la possibilità di ricorrere

all'autorità giudiziaria solo nel caso di silenzio-rifiuto. Ci si deve riferire invece in via primaria anzitutto al fatto che il ricorso che l'interessato ha prodotto al ministro competente sia stato respinto.

Un'altra incertezza sorge — e ne abbiamo discusso, tanto che il collega Ferralasco ne ha dovuto parlare nella sua relazione scritta — a proposito di chi debba essere il legittimato passivo nell'azione che l'interessato va a compiere di fronte all'autorità giudiziaria: al riguardo siccome si parla di un comitato che prende determinate decisioni, si è voluto da parte nostra chiarire quello che fu chiarito solo empiricamente nei lavori preparatori della Commissione, cioè che il legittimato passivo è il Ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*. Appare chiaro allora che il dettato del nostro emendamento è più pertinente, più chiaro, più preciso e più felice, dal punto di vista tecnico-giuridico, del testo del disegno di legge originario perchè noi diciamo: « Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto. In caso di decisione negativa o nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al comma precedente, il richiedente potrà convenire in giudizio il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dinanzi all'autorità giudiziaria nei modi previsti dagli articoli 443 e seguenti del codice di procedura civile ». Anche questa ultima indicazione ha un significato logico e tecnico ben preciso. Non v'è dubbio infatti che i problemi che possono essere di natura contenziosa e che nascono dall'applicazione o disapplicazione di questa legge, attengono a rapporti o a fatti comunque attinenti a rapporti di lavoro. Ma, per evitare, onorevole Sottosegretario, degli inconvenienti interpretativi di cui molto spesso la giurisprudenza di merito ha dato prova, nella distinzione che ora si fa più che in passato fra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria, sia pure ordinaria, ma investita del rito speciale del processo del lavoro, abbiamo inteso con questa ultima specificazione indicare che i modi procedurali sono quelli esplicita-

mente previsti dall'articolo 443 e seguenti, con la forma del ricorso al giudice competente e con la speditezza del rito previsto dalla recente riforma entrata in vigore. Per questo insistiamo perchè l'emendamento sia accolto dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A L A S C O , *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario perchè l'emendamento è del tutto formale e non è necessario. Infatti, come è stato ricordato dallo stesso senatore De Sanctis, la facoltà di adire le vie giudiziarie è un diritto primario del cittadino e non c'è bisogno che se ne parli nella legge. Il fatto stesso che questa facoltà sia citata nella legge proprio in questo paragrafo, dove si parla dell'intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, serve anzi a chiarire che proprio il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è la parte da convenire in causa quando si ritenga di dover adire le vie legali.

Pertanto nel suo complesso l'articolo appare piuttosto chiaro e, ripeto, l'emendamento è da respingere perchè formale e non necessario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario perchè, come ha ben detto il relatore e come ha ammesso lo stesso proponente, l'emendamento ha carattere meramente formale. È chiaro che, dovendosi presentare un gravame contro il provvedimento del Ministero, esso vada indirizzato al ministro *pro tempore* del Ministero stesso: non vi può essere alcun dubbio in materia.

Non mi sembra quindi il caso di rinviare di nuovo l'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, con le vivissime attese che vi sono fra gli interessati spesso in

stato di avanzata età, soltanto per una maggiore eleganza di carattere formale.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere espresso dal relatore e dal Ministro è la prova della validità dell'emendamento. Se avessi voluto dare una dimostrazione della validità dell'emendamento, avrei detto quello che hanno detto il relatore ed il Sottosegretario. Infatti la ragione di solito è una sola, pro o contro; quando le ragioni sono diverse vuol dire che in realtà non ne esiste alcuna. Il Sottosegretario ha detto che innanzitutto concordava sul fatto che l'emendamento è formale. Ebbene, norme che scaturiscono da una situazione, concedono dei diritti, segnano l'alveo, non sono mai formali, sono sempre sostanziali, perchè altrimenti i codici di procedura sarebbero solo formali e non sostanziali. Invece sono più sostanziali le norme cogenti, perchè hanno carattere pubblicistico, della procedura, che non le norme che possono avere un carattere civilistico, proprio nella sfera di disponibilità dei singoli cittadini.

Quando poi da parte del Sottosegretario si dice: c'è questa ragione, poi ce ne è un'altra, poi ancora un'altra e cioè che accettando l'emendamento il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera, allora le ragioni precedenti non sono più valide. Questo è il vergognoso — dico vergognoso — costume che si è instaurato in quest'Aula nel momento in cui si è discusso dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Cominciò allora questo vergognoso — dico e ripeto vergognoso — costume di provvedere con un ordine del giorno, mentre si discute un provvedimento, là dove una situazione dovrebbe essere disciplinata legislativamente. Siamo allora nell'impotenza, nella pigrizia o, più tecnicamente e più esattamente, in una interferenza negativa sulla funzionalità del Parlamento. Quando il Ministro ieri ha detto che il prov-

vedimento deve passare così, sotto la falsa e bugiarda maschera di tartufo si nasconde una lesione, un vilipendio del Parlamento: in quel momento il Ministro ha offeso il Senato nella sua funzione e nelle sue prerogative. Non si dice mai: il provvedimento deve essere approvato così come è, altrimenti torna all'altro ramo del Parlamento: è la cosa più cretina che possa dire un Ministro di fronte ad una Assemblea parlamentare...

FERRALASCO, *relatore*. Una espressione fine!

NENCIONI. È un'espressione che si addice all'uomo e alla sua funzione; non parlo del relatore perchè direi altrimenti.

Tutto questo non è concepibile! Quando si trattò dello statuto del Friuli-Venezia Giulia mi parve veramente una cosa abnorme che si venisse in Assemblea a dire: non importa se ci sono errori anche di carattere materiale; bisogna approvare lo statuto così com'è altrimenti dovrebbe tornare all'altra Camera; non importa se c'è un punto e virgola laddove non dovrebbe esserci niente (coloro che sono in Aula da molto tempo si ricorderanno che vi erano delle norme che dovevano essere in armonia almeno con la grammatica) perchè altrimenti lo statuto dovrebbe tornare all'altro ramo del Parlamento. Un tal modo di procedere è una dimostrazione di impotenza, o di una concezione meramente edonistica della nostra funzione, come in questo caso. E ieri sera, mentre da parte di qualcuno si parlava di sensibilità, ha dimostrato molto più sensibilità il Presidente della nostra Assemblea quando ha detto: dobbiamo discutere il provvedimento.

Le parole pronunciate dal Ministro, di non addivenire cioè ad una modifica della legge proprio perchè altrimenti dovrebbe tornare nell'altro ramo del Parlamento, mi pare appartengano al foro interno, ma non si dovrebbero esprimere esternamente questi giudizi che sono in contrasto con l'etica, con la funzione che ciascuno di noi ha. Allora è veramente inutile che ci sia un sistema bicamerale; anzi c'è una tendenza ormai a rendere inutile l'azione dei componenti all'inter-

no di una delle due Camere. Questa è una frase che si sente ripetere sempre di più e questo è il frutto del regime di centro-sinistra, un regime lesivo degli interessi della comunità nazionale prima di tutto perchè ha prodotto dei guasti probabilmente irreparabili ed in secondo luogo perchè non si vuole esprimere una volontà politica: basta pensare all'ultimo vertice per dire quanto sia ridicolo che si pretenda di esprimere, in armonia con gli interessi della comunità nazionale, una corale volontà, che è divergente e non convergente, sicchè la volontà finisce per essere un qualcosa di evanescente che non si concentra in nessun provvedimento, cioè non si trasforma in una volontà corale, in una volontà convergente nell'operare.

Ecco il motivo per cui siamo contrari alle valutazioni che sono state date, ecco perchè non siamo dello stesso parere di coloro che dicono che il nostro emendamento sia di carattere formale, sia tautologico, sia inutile: no, si tratta di un emendamento che segna un alveo, che concede dei diritti e che li regola, sia pure sotto il profilo della procedura. Ci sono norme anche costituzionali, come l'articolo 13 della Costituzione, che i giuristi sostengono siano meramente formali, meramente procedurali: per quanto riguarda l'articolo 13, è una norma di grande importanza e rilevanza, così come quella che abbiamo proposto. Se poi il Senato vuole assumersi la responsabilità di respingere degli emendamenti — la prova è nell'ordine del giorno che è stato presentato — di cui si sente la necessità sia per quelli sostanziali sia per quelli formali per la ragione che dobbiamo subire la volontà dell'altro ramo del Parlamento, allora la critica che ho fatto è molto più valida delle parole in libertà che sono state dette dal relatore, dal Sottosegretario e dal Ministro che ha letto male un suo parere laddove doveva addivenire ad una replica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore De Sanctis e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissio-

ne nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 6.

L'accertamento sui fatti che devono essere posti alla base della decisione di cui all'articolo precedente, è fatto da una commissione tratta dal comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, costituita dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, con funzione di presidente, dal direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, e da uno dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti facenti parte del comitato provinciale.

La commissione sente nella fase di accertamento il lavoratore interessato o il sindacato da lui delegato ad assisterlo, che ne faccia richiesta.

La commissione esaurisce l'accertamento dei fatti entro 150 giorni dalla presentazione della domanda ed entro tale termine notifica una relazione dei fatti accertati al richiedente, assegnandogli 30 giorni per la presentazione di eventuali contestazioni o controdeduzioni.

Trascorso tale termine la domanda e gli accertamenti effettuati sono in ogni caso rimessi al comitato di cui al precedente articolo 5 per gli adempimenti di competenza. Qualora il richiedente abbia presentato contestazioni o controdeduzioni il comitato procede, ove necessario, all'integrazione dell'istruttoria.

(È approvato).

Art. 7.

In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresì alla documentazione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. In particolare dovrà essere valutata la circostanza che il lavoratore interessato svolgesse al momento del licenziamento incarichi pubblici o avesse svolto incarichi sindacali o di commissione interna entro un anno dal licenziamento.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie, quando sia accertato che non siano dovute a libera determinazione, ma debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'articolo 1 e non risulti che il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia percepito una rilevante liquidazione indebita.

L'ammissione ai benefici della presente legge per i casi previsti nel precedente comma non è concessa per i periodi non coperti da contribuzione, qualora il lavoratore abbia avuto in tali periodi un reddito accertato ai fini della complementare superiore alla retribuzione che avrebbe goduto in costanza del rapporto di lavoro interrotto.

(È approvato).

Art. 8.

I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi

o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa.

Qualora i contributi accreditati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza più favorevole della stessa, tale prestazione verrà concessa, a domanda dell'interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi accreditati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. Ciò vale in particolare ai fini della concessione della pensione anticipata prevista dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, o da altre leggi speciali.

I titolari delle pensioni di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, hanno diritto anche alla riliquidazione per l'applicazione delle percentuali stabilite ai commi primo e secondo dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le riliquidazioni, supplementi, maggiorazioni e prestazioni in genere di cui ai precedenti commi spettano anche ai superstiti aventi diritto con riferimento sia alle prestazioni dirette che sarebbero spettate all'assicurato sia alle prestazioni indirette e di reversibilità.

L'eventuale contribuzione volontaria versata dagli assicurati per periodi per i quali si procede alla ricostituzione del rapporto assicurativo deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Vincenzo Gatto. Ne ha facoltà.

G A T T O V I N C E N Z O . Onorevole Presidente, nell'altro ramo del Parlamento il rappresentante del mio partito ha espres-

so con pochissime parole il voto favorevole della nostra parte, talchè sul resoconto leggo semplicemente la frase: « Si dichiara favorevole ». Per ossequio e rispetto ai colleghi e soprattutto a lei, onorevole Presidente, potrei dire anch'io: siamo favorevoli; però vi sono motivi profondi e vivi nella mia coscienza che mi impediscono di assolvere il compito che mi è stato assegnato in forma così sbrigativa.

Annuncio qui il voto favorevole della mia parte — ed anche mio personale, s'intende — perchè tutto sommato questo provvedimento di legge ha effetti materiali positivi per una parte dei cittadini che nel tempo sono stati colpiti da misure repressive per ragioni ideologiche, politiche, religiose, sindacali. Il provvedimento è ormai perfezionato; non approvarlo significherebbe creare delusioni in una fascia consistente di cittadini colpiti.

Il disegno di legge è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento da esimi esponenti politici; porta, come seconda, la firma di un mio compagno di partito, l'onorevole Mosca, ex segretario della CGIL; è stato sollecitato da un Ministro socialista e sostenuto da un relatore socialista. Debbo convenire quindi che il provvedimento è in sé giusto e positivo. Però non posso ignorare, onorevole Presidente, che il disegno di legge lascia un vuoto e conferma un modo assurdo di legiferare, che può essere pregiudizievole per la nostra ancora giovane e incerta democrazia, laddove, sotto la suggestione di scienziati della politica finanziaria, di intransigenti custodi del bilancio, cerca di salvare — ammesso che ciò sia possibile — a questo livello, a livello dei poveracci, la cassa, ma offende la coscienza.

Esprimo quindi la mia profonda perplessità per la esclusione che si è operata di una fascia consistente nel tempo, ma probabilmente esigua poi nel numero, di lavoratori; sia di quella fascia di interessati che va dal 1966 al 1970 — e che un Governo di centro sinistra avrebbe dovuto tenere in vivo conto per sanare doverosamente fatti che sotto la sua stessa gestione si erano prodotti — sia di quella riguardante i casi ve-

rificatisi nel periodo fascista e che una legislazione incompleta finora non ha saputo perfettamente sanare.

So che vi è una obiezione, a mio avviso pretestuosa, di alcune parti politiche avverso un'estensione integrale, comprendente i fatti verificatisi dai primi anni della dittatura fascista — quella sì vera vergogna, senatore Nencioni — sino al 1970 incluso. Si obietta che una estensione così ampia della legge tornerebbe anche a vantaggio di coloro che furono colpiti nel 1945 perchè dipendenti da organizzazioni fasciste o comunque perchè seguaci del fascismo. E anche su questo desidero dire qualcosa. Onorevole Presidente, da socialista che da oltre trenta anni svolge un servizio modesto a favore degli ideali di libertà e di democrazia, desidero esprimere la mia convinzione nella superiore forza morale e politica del nostro sistema, nato dalla Resistenza, nei confronti della dittatura, dalla quale perciò non possiamo desumere alcuna norma di comportamento.

Non ho perciò alcuna preoccupazione di dire che avrei ritenuto opera saggia e giusta risolvere anche quei problemi. Se il fascismo ha introdotto nel nostro paese il concetto della rappresaglia nei confronti dell'uomo per distruggergli nel fondo del cuore e nella mente le sue idee, un regime di libertà e di democrazia non può comportarsi allo stesso modo. La nostra forza e la nostra superiorità devono consistere nella capacità di riconoscere ed esaltare sempre i valori dell'uomo libero. Non ho incertezze nel dire questo: come loro fanno, non sono un uomo di cultura, ma ho profondo rispetto e forse anche riverenziale timore per la cultura con la « C » maiuscola, per la scienza della cultura anche se a volte la sento fredda e impenetrabile.

Ed è rifacendomi al giudizio di un nostro collega esponente illustre di questa cultura, ed al quale tutti noi dobbiamo gratitudine per il ruolo avuto nella lotta per la liberazione dell'Italia dal fascismo, il senatore Terracini, che mi sento confortato nel mio giudizio. Egli, infatti, un giorno, parlando in quest'Aula della lotta contro il fascismo, affermò doversi condannare sempre con

il rigore della legge i fatti delittuosi, i reati, gli atti messi in essere dai nemici dell'ordinamento democratico, ma non le idee, quando rimangono allo stadio di espressione filosofica dei propri convincimenti. Le idee si combattono con le idee.

È perciò ferma la mia opinione che noi avremmo dovuto con questa legge sanare una volta per tutte ogni pendenza e chiudere per sempre questa pagina. Nel dire questo sono dinanzi ai miei occhi le immagini di coloro che restano esclusi e sono — mi scusi, lo dico per sottolineare la contraddizione con i pesci grossi, sempre in salvo, e per dare l'immagine della loro condizione di povertà e di indigenza — le pezze da piedi dell'una e dell'altra parte. Questi vecchi sperano e aspettano che l'Italia democratica risolva il loro problema umano secondo i principi umanitari affermati nei consessi internazionali, e perfino dalle Nazioni Unite. Sono tutti coloro i quali non hanno potuto attraverso il tempo dimostrare, secondo le norme imperfette ma severe della legge, di essere stati licenziati per motivi politici, religiosi e sindacali, ma che dalla loro costanza nella rivendicazione e dai modi e mezzi nuovi di documentazione ci sono rappresentati con chiarezza come portatori di un diritto che non abbiamo saputo ancora riconoscere. Ma io vorrei aggiungere anche altre cose, onorevole Presidente: la stessa legge 31 marzo 1971 ha creato delle ingiustizie a causa di un'errata o non chiara formulazione dell'articolo 5. Ho presente per esperienza sindacale e di vita le condizioni di alcuni licenziati della Difesa del 1952, per l'errore di un sottosegretario socialista, errore fatto in completa buona fede, essendo stato, ironia della sorte e nefasta influenza di burocrati pasticcioni, uno di quelli che si era battuto con più costanza e per anni a favore dei colpiti dagli odiosi provvedimenti della Difesa nel 1952: da quell'errore è derivata una sperequazione grave fra cittadini allo stesso modo coinvolti nella stessa vicenda. Ed è una situazione da sanare assieme alle situazioni di coloro i quali sono stati colpiti in ogni tempo, dall'avvento del fascismo al 1970, per motivi ideologici, politici, sindacali!

Mi si dice che non si può fare altrimenti, che occorre approvare la legge così com'è. Lo so! Comprendo questa logica legislativa, il pericolo dell'insabbiamento di questo stesso provvedimento.

È per questa ragione che parlo in sede di dichiarazione di voto. Ho precisato il senso dell'impotenza in cui si è trovata la stessa Commissione nel momento del suo lavoro e non voglio farne carico ai suoi membri. Protesto però contro questa sottile e perfida imposizione esterna che ci impedisce di legiferare secondo le nostre coscienze, e chiedo che si trovino i modi per ovviare al più presto agli inconvenienti e alle ingiustizie segnalati. Dichiaro dunque voto favorevole alla legge in considerazione dei benefici che essa apporta, ma ribadendo preoccupazioni ed esprimendo amarezza per non aver potuto e saputo legiferare con quella coerenza ideale, morale che ci consentissero di chiudere una volta per sempre queste pagine amare della nostra vita nazionale. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di chiarazione di voto il senatore Giovannetti. Ne ha facoltà.

GIOVANNETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo non ha svolto il proprio intervento nella discussione riservandosi la dichiarazione di voto a favore di questo disegno di legge che, come è noto, si propone la riduzione dei danni subiti dai lavoratori colpiti da rappresaglie nel periodo che va dal 1° gennaio 1948 al 7 agosto 1966. Si tratta di un provvedimento che riveste una importanza politica, sociale e costituzionale in quanto il riferimento alla Costituzione, ad un suo preciso articolo, ha dato modo di giustificare il provvedimento al nostro esame ed in particolare la data di inizio della sua efficacia. Come termine si è invece scelta la data di entrata in vigore della legge n. 604 o della giusta causa.

Dobbiamo quindi rilevare che la presente legge copre un arco di tempo nel corso del

quale la tutela dei diritti affermati nella Costituzione non trovava attuazione nella vita pratica del paese, in particolare là dove essa garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua personalità.

Da qui credo prenda origine la giustificazione della data di partenza di questa legge: 1° gennaio 1948. È naturale che a quei cittadini che si sono battuti perchè la Costituzione non fosse un pezzo di carta o, come è stato sostenuto in altri tempi, una trappola, a quei cittadini che hanno pagato un tributo al paese per l'affermazione di legittimi diritti fosse data l'occasione per ricostituire il rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia (quindi non è niente di particolarmente trascendentale) di cui erano titolari al momento del licenziamento. Dobbiamo riconoscere che questo è un primo e parziale atto di giustizia e di riparazione.

Oggi dobbiamo affermare che una maggiore tutela è assicurata ai lavoratori dipendenti direi in primo luogo per la forza organizzata del movimento dei lavoratori; è questo un primo elemento che dà sostanza alla legge e al riconoscimento che viene effettuato. La legge sulla giusta causa è pur sempre un atto che limita le prerogative padronali, così come lo statuto dei diritti dei lavoratori ha sanzionato nel paese uno *status* del quale legittimamente il movimento operaio può andare fiero.

Il disegno di legge al nostro esame aveva in origine fissato quale termine di collegamento l'entrata in vigore della legge numero 300, lo statuto dei lavoratori. Alla Camera questo termine è stato ridotto ed è stato portato al 1966; di questo doveva essere data una maggiore spiegazione perchè a sollevare il problema della riduzione dei termini che erano contenuti nella proposta di legge presentata nel luglio 1972 alla Camera (o meglio ripresentata perchè questa proposta era già stata presentata nella passata legislatura) è stato un emendamento presentato dall'onorevole Del Pennino del Partito repubblicano. Ma il fatto più strano che dobbiamo porre in evidenza

è questo: in sede di discussione l'onorevole de' Cocci, qui presente, nel sostenere la legge accettò i termini del 1° gennaio 1948 e dell'agosto 1970. Poi l'emendamento dell'onorevole Del Pennino ha motivato successivamente un emendamento da parte del Governo. È questo un fatto abbastanza inspiegabile: ma forse basta pensare al Partito repubblicano e all'onorevole La Malfa, il grande tutore delle sorti del Tesoro del paese.

Questo limite dobbiamo denunciarlo e sottolinearlo perchè ha ristretto la portata dei benefici e dei vantaggi. Non si può ignorare che il 1966 segna l'inizio delle grandi battaglie per le riforme sociali nel paese che ebbero il loro momento di acutezza negli scioperi del 1969. È tutto un periodo di intensa preparazione, di agitazione e di mobilitazione nelle fabbriche. L'esclusione di questo periodo non trova il nostro consenso: dobbiamo dirlo. Questo termine viene accolto forzatamente per evitare ulteriori rinvii e possibili insabbiamenti di questo provvedimento.

Ma vorrei contestare al senatore De Sanctis una certa azione che è stata condotta qui, cioè l'essersi fatto portatore perfino delle istanze dei comitati dei perseguitati antifascisti: non credo che questo possa trovare una grande credibilità, per lo meno. (*Interruzione del senatore De Sanctis*). Ma voglio sottolineare anche un'altra cosa, senatore De Sanctis: l'esigenza di impedire certe strumentalità nelle battaglie. Noi, o per lo meno io personalmente, vogliamo restare fedeli, possibilmente, ad una valutazione che dava il nostro compagno onorevole Togliatti quando affermava che la nostra concezione della politica rifugge sia dalla strumentalità, sia dall'astratto moralismo o dalla elaborazione dottrinale astratta. Fare della politica significa agire per trasformare il mondo.

Ora, per questa battaglia che è stata condotta qui dal senatore De Sanctis attorno ai due termini del *dies a quo* e del *dies ad quem*, va precisato il suo carattere di strumentalità perchè se vi era un fermo intendimento intorno a questo provvedimento, essendo stato presentato il disegno di

legge nel luglio del 1972, bastava presentare un disegno di legge che poteva essere abbinato per quanto riguarda i termini per coprire quegli archi di tempo. Non lo abbiamo fatto perchè ci siamo limitati ad una interpretazione che partiva dal 1° gennaio del 1948 fino al 1970 e sull'ultimo periodo sono intervenute circa il limite della legge.

Non si può dimenticare che il collegamento allo statuto dei lavoratori avrebbe avuto un maggior senso. Per questa legge migliaia di lavoratori hanno pagato con il licenziamento, onorando la battaglia intrapresa nel lontano 1952 dal compianto onorevole Di Vittorio. E in questa occasione non possiamo non ricordare le parole dell'onorevole Di Vittorio; egli fu un precursore del problema dello statuto dei lavoratori e proprio nel periodo in cui più dura era la repressione nelle fabbriche egli affermava la necessità di uno statuto in quanto le fabbriche dovevano essere delle cittadelle a difesa della libertà e della democrazia e sosteneva che non poteva esservi nè libertà nè democrazia nel paese se queste mancavano nelle fabbriche. Per quelle parole, alle quali molti hanno creduto, parecchi hanno perduto il proprio lavoro proprio perchè credevano nella libertà e nella democrazia; ma hanno avuto ragione. La libertà e la democrazia hanno sempre un costo: ma più elevato è il prezzo della democrazia e della libertà, più difficili diventano i tentativi per attentare ad esse o per metterle in mora. E oggi le fabbriche sono per noi delle cittadelle che offrono elementi di garanzia e di sicurezza.

Non aver saldato la legge attuale allo statuto è quindi un limite, ma non per questo si deve disconoscere la validità del provvedimento.

Nell'approvare questo disegno di legge esprimiamo la nostra gratitudine a quei combattenti, ma anche la convinzione che quanto disponiamo non ripaga se non in parte il prezzo pagato da quei lavoratori. Personalmente non potrò dimenticare le centinaia di minatori dell'Iglesiente licenziati dopo lo sciopero del 1949, dopo 45 giorni di lotta. Il rientro nei cantieri con una scon-

fitta alle spalle segnò l'inizio di una caccia all'uomo, all'attivista sindacale e politico. Circa 600 operai furono licenziati e, quel che è peggio, per essi non vi fu più possibilità di lavoro nella zona perchè diverse società minerarie si scambiarono le liste dei licenziati. Quanti drammi si sono aperti in quell'epoca! Oggi non ripaghiamo che in parte questi sacrifici e di ciò dobbiamo aver coscienza di fronte a coloro che ritengono questi provvedimenti demagogici o costosi. Ma quanti altri lavoratori alla FIAT, a Firenze, a Milano, a Napoli si sono trovati nelle stesse condizioni!

Siamo convinti che con questa legge non saniamo tutte le situazioni. In Commissione abbiamo avuto modo di ascoltare i rappresentanti dei colpiti da rappresaglie, di ascoltare situazioni che non trovano confor-

to con l'attuale provvedimento. Ci siamo fatti parte diligente esaminando la possibilità di modifiche. Abbiamo sentito i nostri colleghi della Camera per vedere di introdurre qualche modifica, ma ha prevalso in tutti la preoccupazione di un possibile insabbiamento di questo provvedimento, proprio in un momento in cui i riferimenti all'austerità sono così ricorrenti e gli elementi del bilancio pesano.

Deve inoltre apparire chiaro che la legge in discussione per la prima volta si rivolge ai lavoratori dipendenti dal settore privato. In passato altri provvedimenti hanno interessato lavoratori dipendenti pubblici: mi riferisco ai lavoratori degli arsenali, ai ferrovieri colpiti dalle rappresaglie del fascismo. Il disegno di legge è quindi un primo atto di giustizia verso i non tutelati.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue GIOVANNETTI). E vorrei anche ricordare che proprio questi lavoratori sono già vittime di un'altra ingiustizia praticata ai loro danni: la famosa legge n. 336 a favore dei combattenti dipendenti dallo Stato con l'esclusione degli altri. Abbiamo discusso in Commissione anche relativamente ai periodi e abbiamo convenuto sulla necessità di sanare altre situazione che sono ancora presenti nel nostro paese; abbiamo risolto il problema con un ordine del giorno: certo poca cosa ma pur sempre una testimonianza della validità del problema e quindi di un campo in cui l'iniziativa anche parlamentare potrà colmare l'eventuale vuoto del Governo.

Del provvedimento sono state poste in evidenza lacune e carenze; non mi soffermerò su queste. Debbo solo affermare che il nostro partito si batterà per evitare l'inflazionamento dei beneficiari. La legge prevede alcune garanzie, ma la più valida è rappresentata dal fatto che chi per questa legge si è battu-

to nel paese non potrà consentirne un uso clientelare o deformatore.

Per questi motivi il Gruppo comunista approva il presente disegno di legge, nella convinzione di riparare a delle ingiustizie commesse e per consolidare nel paese il convincimento che le battaglie per l'affermazione della libertà e della democrazia non sono vane ma utili contributi per la crescita di una nuova coscienza che consenta l'esercizio dei diritti previsti dalla Costituzione, che limiti per sempre l'autoritarismo e la discriminazione per affermare una società più giusta e più democratica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non voglio in una dichiarazione di voto riprendere gli argomenti di

merito sostenuti dal senatore De Sanctis, che ringrazio per l'analisi di questo disegno di legge e anche per l'approfondimento di alcuni problemi di carattere generale. Non intendo neanche soffermarmi su una analisi storica circa la dinamica di questo provvedimento di legge.

Gli oratori che mi hanno preceduto hanno parlato di categorie politiche, di fascismo, di antifascismo, che non si sa bene che cosa sia nel suo contenuto; hanno parlato di discriminazione, di motivi culturali largamente intesi nella considerazione di una dinamica storica; hanno parlato della concezione gramsciana di talune questioni e situazioni. Ma essi si sono dimenticati di una ragione di fondo che ha determinato questo disegno di legge, da chiunque sia stato proposto (perchè, quando un disegno di legge è stato proposto, appartiene al Parlamento l'esame dei contenuti di esso, a prescindere dalla parte politica che si è fatta promotrice o iniziatrice); si sono dimenticati del contenuto etico del provvedimento. È inutile e vorrei dire dissacrante dover discutere, nell'altro ramo del Parlamento e qui in Commissione, di cittadini che abbiano determinati diritti e di cittadini che debbono essere esclusi o che abbiano avuto delle colpe per aver seguito determinate linee e concezioni politiche. Tutto quanto è stato detto veramente contrasta con il contenuto etico e culturale del provvedimento inteso teoricamente, non secondo la normativa proposta.

Che cosa può avere inteso il Parlamento, alla Camera e qui in Commissione, nel dare un parere favorevole? Onorevoli colleghi, quando in un modo falso, bugiardo, discriminatorio, nella relazione si sostiene che il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha votato contro, si fa un'affermazione che non corrisponde minimamente al nostro atteggiamento, perchè noi approviamo il principio con tutto il calore e con tutta la passione che solitamente mettiamo quando un provvedimento ripara un torto o asciuga una lacrima anche se impura.

Noi l'abbiamo sostenuto proprio perchè si trattava, attraverso questo provvedimento, di venire incontro ad una esigenza non

di carattere politico ma di carattere etico. Non potevamo non essere aderenti a questo principio; ma insistere nella normativa e nella reiezione di determinati emendamenti, che tentavano di ricostituire un complesso di norme in ordine ai fini etici e culturali che il provvedimento attua invece secondo la discriminazione posta in essere con la reiezione di questi emendamenti, significa sostanzialmente che coloro che approvano questa discriminazione, coloro che approvano la lesione del principio etico che il provvedimento propone, e che avrebbero dovuto in realtà perseguire, fanno sì che la situazione cambi: siamo noi che abbiamo dato il voto favorevole al principio; sono i Gruppi di maggioranza, che nell'esame di questo provvedimento danno ad esso il voto favorevole, che hanno affossato, cioè hanno dato il voto contrario al principio.

Qualcuno ha osato parlare della Costituzione della Repubblica dicendo che è il famoso *dies a quo*, la data di partenza di questo beneficio che coincide appunto con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. Ebbene, il collega che ha sostenuto questo principio in modo trionfalistico, quasi per portare un contributo etico a favore del suo atteggiamento, non si è accorto che proprio questa discriminazione (che noi non volevamo, vorrei dire che abbiamo combattuto perchè non è possibile mai ammetterla, specialmente quando si tratta di principi etici e di posizioni collocate in una società che pretende di essere assertrice di principi di uguaglianza e di libertà) mira a distruggere, a cancellare uno dei punti basilari della nostra Costituzione della Repubblica: l'articolo 3, che pone il principio di uguaglianza, l'esigenza e la legittimità dell'uguaglianza e polverizza le norme di legge attraverso la nullità assoluta, l'inesistenza quando questo principio sia intaccato e leso, e l'articolo 4 che, proprio avendo riferimento ai rapporti di lavoro, quasi sottolinea con massima evidenza l'esigenza di un principio di uguaglianza, nel bene e nel male, nei provvedimenti a favore di tutti i cittadini lavoratori del braccio e della mente che per ragioni politiche, qualunque sia la ragione politica,

siano stati lesi nelle loro aspettative e nei loro diritti.

Ecco la sostanza, ecco perchè dico che quest'affermazione è falsa, bugiarda e discriminatoria e che non ha assolutamente la possibilità...

FERRALASCO, *relatore*. Protesto: non è modo di esprimersi; è falso quello che dice il senatore Nencioni.

NENCIONI. Il relatore faccia il relatore; va bene che voi avete rotto tutti gli argini...

FERRALASCO, *relatore*. Sarebbe falsa e bugiarda la mia relazione!

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, prosegua; onorevole relatore, lasci parlare.

NENCIONI. Falsa e bugiarda è l'affermazione; il relatore faccia il relatore, perchè abbiamo il Presidente che dirige i lavori.

Ho dato anche la spiegazione e sono dolente che il relatore non l'abbia capita, altrimenti non avrebbe fatto questa affermazione che è in contrasto con la giustificazione morale, culturale, giuridica, politica che io ho dato.

Onorevoli colleghi, la ragione del nostro dissenso e del nostro ossequio al principio è contenuta nell'ordine del giorno che è stato presentato proprio dalla Commissione, ignara di dare la dimostrazione plastica e scultorea dell'affossamento del principio che assertivamente vuole essere difeso con il voto favorevole a questo provvedimento. Infatti quando nell'ordine del giorno si afferma l'assoluta necessità « di riesaminare nella sua globalità il problema dei suddetti lavoratori nella prospettiva di un'organica e coerente definizione », ciò significa che nel provvedimento sono contenute delle distonie che non sono assolutamente in armonia con gli articoli 3 e 4 della Carta costituzionale. S'impegna poi il Governo « a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni... »: quest'ordine del

giorno presentato dalla Commissione contiene un errore di carattere giuridico e costituzionale perchè è la Commissione, cioè un organo parlamentare, che impegna il Governo a predisporre tempestivamente il provvedimento. Allora, perchè la Commissione non ha presentato un emendamento nel senso di estendere le disposizioni di cui si parla? Che bisogno c'era, secondo le funzioni, le competenze, i diritti, di impegnare il Governo a farsi iniziatore di un provvedimento quando il potere d'iniziativa parlamentare non è del Governo ma è soprattutto del Parlamento e dei componenti l'Assemblea?

Se non fossimo in tema di dichiarazioni di voto, ci sarebbe da fare una controrelazione su determinati atteggiamenti della Commissione e del relatore che non tengono conto delle funzioni, delle competenze e delle esigenze che scaturiscono dalla Carta costituzionale, che non tengono conto del contenuto etico della funzione parlamentare. Tutto si restringe al fascismo e all'antifascismo, fascismo antiattuale, antistorico, e si chiama a testimonianza l'onorevole Togliatti; devo dire al collega comunista che ha parlato a questo riguardo che ignora la storia anche del Partito comunista perchè l'onorevole Togliatti soleva dire, di fronte a queste qualificazioni e classificazioni (con una frase sintetica che distruggeva il contenuto e la ragione determinante di qualificazioni, frase che è rimasta nella cronaca politica): « le solite giaculatorie ». Anch'io dico: le solite giaculatorie, e non chiamate l'onorevole Togliatti come testimone valido ad assumere determinate posizioni quando egli nella sua visione — che non condividiamo però e non abbiamo condiviso — respingeva giustamente queste classificazioni, con aderenza ai principi e al desiderio della comunità nazionale di veder risolti determinati stati di disagio dei singoli cittadini. Allora, guardiamo ai problemi e non alle solite giaculatorie che non fanno storia e non producono neanche un clima di socialità!

Possiamo aggiungere oggi, 8 febbraio 1974, che a distanza di anni ed anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica tutto ciò contrasta con i principi di uguaglianza. Ecco la nostra battaglia, il significa-

to della nostra battaglia: l'aderenza al principio di salvare determinate situazioni e la reiezione di discriminazioni (proprio per le ragioni politiche, giuridiche, culturali cui si riferiva il Gruppo socialista nell'esprimere la sua dichiarazione di voto) tra cittadini che l'articolo 3 ritiene uguali di fronte alla legge e per i quali l'articolo 4, per il rispetto dei diritti scaturenti dal lavoro, esclude una ragione determinante di lesione riferendosi al pensiero politico.

Ebbene, non si ha il diritto di invocare un criterio morale; non si ha il diritto di invocare un criterio politico quando si compiono discriminazioni. Ecco perchè giustamente abbiamo sostenuto che non si doveva mai porre un *dies a quo*, perchè — sono facile profeta in questo — la Corte costituzionale interverrà pesantemente, come è sempre intervenuta quando si sono posti principi lesi da discriminazioni, da date che non hanno alcuna ragione se si tratta di un beneficio e dell'applicazione di un principio soprattutto di ordine morale. Queste discriminazioni non sono possibili: tutti i cittadini sono uguali.

Abbiamo voluto venire incontro al disagio dei cittadini anziani che da anni hanno visto perdere la premessa del loro divenire attraverso una discriminazione ed una epurazione — per carità non ci accingiamo a varare questo principio, ed è questa la ragione determinante del nostro atteggiamento — dovuta a cause non storiche — sarebbe ugualmente negativa se fosse affidata a cause storiche — ma ad un'artificiosa data che corrisponde più o meno all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, come se la Costituzione avesse segnato un punto di partenza oltre il quale vi è il nulla delle cose inutili e vane, quando le norme costituzionali non conoscono spazio e tempo, ma sono dei principi di fronte ai quali tutte le leggi, anche anteriori, cadono nel nulla delle cose inutili, vane — aggiungo dannose —, discriminatorie, amorali. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il modo con cui ieri sera è stato affrontato il problema di cui al provvedimento al nostro esame, talune argomentazioni e critiche sentite ieri sera ed anche stamane in Aula mi hanno indotto a riprendere la parola per una breve dichiarazione di voto. Ognuno degli onorevoli colleghi certo ha il pieno diritto, discutendosi della triste situazione dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici o sindacali, di far presenti situazioni individuali, situazioni collettive di lavoratori che in tal senso abbiano subito una qualche ingiustizia.

Però sia consentito al mio Gruppo il diritto, che considero soprattutto un dovere, di ricordare in questa circostanza l'esercito — perchè così si può chiamare — degli operai e dei lavoratori che furono cacciati dalle fabbriche e dai luoghi di lavoro soprattutto durante il difficile periodo, che taluni paiono dimenticare, degli anni delle dure discriminazioni e rappresaglie che cominciarono particolarmente, in maniera massiccia, dopo il 1948.

Onorevoli colleghi, è davvero un peccato che questa discussione anche stamane si faccia in maniera molto affrettata e non si abbia tempo di dare qualche precisa dimostrazione di quanto è accaduto in quel periodo; non voglio far perdere tempo ai colleghi, con la lettura di questo libro che riporta tutta una documentazione in tal senso. Voglio tuttavia ricordare che all'inizio degli anni '50 da talune amministrazioni dello Stato partivano circolari di questo genere: « L'amministrazione è venuta nella determinazione di non far più luogo alle rinnovazioni del contratto di lavoro annuale, per il proprio personale salariato, al personale che risulta iscritto al Partito comunista italiano o al Partito socialista italiano, o risulti altresì che svolga opera di attivista a favore dei partiti stessi e delle organizzazioni sindacali legate a questi partiti. Gli enti e stabilimenti che hanno in forza personale salariato sono pertanto invitati a identificare e segnalare il personale salariato che risulta iscritto a detti partiti o risulti altresì che svolga opera di attivista in favore del partito stesso ».

In quegli anni, verso questo personale, partivano numerosissime le lettere di licenziamento. Ricordavo ieri sera, in maniera molto affrettata, che il prezzo che pagarono questi lavoratori — sono stati decine e decine di migliaia — è stato un prezzo durissimo. Cacciati brutalmente dalla fabbrica, costretti alla disoccupazione per lunghissimo tempo, il danno politico-morale ed economico che hanno subito è stato enorme. Perché cacciati dal lavoro? Perché durante gli anni che ho ricordato nelle fabbriche italiane e nei luoghi di lavoro del nostro paese vigeva un regime che rifletteva il volto di un grande padronato sostanzialmente chiuso ad ogni istanza di vita veramente democratica, avidamente attaccato ai suoi privilegi, congenitamente portato a risolvere i problemi della produzione in termini di prepotente sopraffazione e di sfruttamento incontrollato dei lavoratori. Erano gli anni nei quali — ed ora, in questa circostanza, abbiamo il dovere di ricordarlo — il capitale monopolistico ed il grande padronato ponevano ogni loro impegno nel tentativo di spezzare la resistenza dei lavoratori, di fiaccare il loro spirito di lotta, di incrinare la loro solidarietà di classe, di colpire le loro organizzazioni politiche e sindacali nella consapevolezza che lo schieramento dei lavoratori ha sempre rappresentato e rappresenta obiettivamente il più forte baluardo e la più valida difesa contro il prepotere dei ceti dominanti e contro la realizzazione dei loro piani di sfruttamento. In ciò, ricordiamolo, onorevoli colleghi, vanno ricercate l'origine e la spiegazione di quel triste regime di fabbrica, della politica di intimidazione, di discriminazione, di ricatto morale e materiale attuati nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre i lavoratori ad una massa inerme, soggiogata, di uomini privati di dignità e di ogni diritto, succubi dell'arbitrio incontrollato del padrone, abbandonati alla volontà discrezionale del medesimo. Nel nostro paese è sempre accaduto che l'attacco alla democrazia, la minaccia ai diritti politici e sociali dei cittadini, il tentativo aperto di annullare le libertà costituzionali siano stati compiuti prima di tutto e con maggiore violenza contro la classe ope-

raia, contro i gruppi di avanguardia, nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. E ciò, è chiaro, non è senza ragione; non è senza ragione perchè nella società in cui viviamo ogni tentativo di involuzione reazionaria condotta dai gruppi dominanti si dirige, in maniera diversa, evidentemente, tenendo conto delle situazioni che si presentano e che mutano, in primo luogo contro quelle forze sociali che, per le oggettive contrapposizioni di classe esistenti e per avere preso chiaramente coscienza della natura reale dei rapporti economici e giuridici, esprimono nel modo più coerente e consapevole le esigenze di progresso di tutto il popolo e si battono con la più grande fermezza contro i privilegi e contro le sopraffazioni dei detentori del potere economico e politico, per il rinnovamento del paese nei settori fondamentali della società nazionale. I lavoratori che resistettero, i lavoratori che seppero e vollero tener ferma la loro posizione, i lavoratori che non piegarono e continuarono la loro giusta e legittima lotta pagarono duramente in quegli anni, e i danni che subirono sono stati immensi: l'avvilimento, il dolore per le prepotenze subite, la disoccupazione per lunghi periodi, la disperazione della propria famiglia. Incerto e pieno di incognite il futuro; quanti, in età già avanzata, sono stati costretti in quegli anni a riprendere tutto da zero: una nuova attività, un nuovo mestiere! Quanti sono stati coloro che, dopo aver raggiunto attraverso decenni di lavoro una specializzazione ed una qualifica, si sono visti poi costretti a fare i manovali, i braccianti, i fattorini!

Per questi lavoratori, che con le loro lotte hanno reso possibile in questi ultimi anni l'adozione di norme che hanno realizzato i principi della Costituzione per quanto riguarda il rapporto di lavoro, oggi noi finalmente interveniamo. Ciò poteva — e l'ho detto anche ieri sera — e doveva essere fatto prima dal Parlamento repubblicano. Il mio Gruppo non ha mai mancato, insieme al suo presidente, il senatore Parri, ed attraverso anche iniziative personali di altri colleghi, di premere e di sollecitare, in questi anni, in tal senso. L'importante comunque è

che finalmente a questo riconoscimento politico e morale oggi si giunga; importante è che ad una riparazione, almeno in parte, dei danni subiti dai lavoratori cacciati dalle fabbriche e dai luoghi di lavoro dal 1948 al 1966 si possa finalmente pervenire. La legge che stiamo per approvare consente ciò e pertanto annuncio su di essa il voto favorevole del mio Gruppo.

Un'ultima parola desidero rivolgere al Governo. L'ordine del giorno che i componenti la Commissione lavoro hanno presentato è stato accolto dal ministro Bertoldi, così come già era avvenuto in Commissione. Dovremmo essere tranquilli perchè il linguaggio del documento è molto chiaro. Mi consenta tuttavia, onorevole De Cocci, di rivolgere una viva raccomandazione perchè, personalmente, tranquillo del tutto non lo sono ugualmente. Sappiamo tutti come troppo spesso documenti, approvati anche in momenti solenni, vengano poi dimenticati. Ebbene bisogna che questa volta non sia così. Molti lavoratori non troveranno in questa legge la reintegrazione e la riparazione ai danni subiti. Non è necessario ora ricordare nuovamente le date, i luoghi, le lotte. Si pensi ai lavoratori cacciati dal luogo di lavoro dopo le lotte dell'autunno 1968 — e sono tanti —. Ebbene, verso costoro, in seguito all'assurda modifica introdotta alla Camera dei deputati, non si farà giustizia, mentre invece bisogna che giustizia sia fatta. Se il Governo non provvederà, invito ancora una volta gli onorevoli colleghi di tutte le parti politiche a prendere in considerazione la possibilità di un'iniziativa parlamentare, presa in modo unitario, allo scopo di chiudere finalmente questa lunga e triste vicenda dei licenziamenti per motivi politici e sindacali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

FERMARIELLO, VIGNOLO, GIOVANNETTI, BIANCHI, ZICCARDI, GAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure preventive e repressive pensi infine di dover adottare per assicurare la difesa della salute dei lavoratori, che sempre più numerosi vengono colpiti da intossicazioni, spesso assai gravi, per uso di collanti e di altre sostanze velenose.

(3 - 1009)

FERMARIELLO, VALENZA, PAPA. — *Al Ministro senza portafoglio per i beni culturali.* — In considerazione:

dello scempio — che inarrestabilmente opera la speculazione — dell'insostituibile patrimonio paesistico, culturale e storico dell'area napoletana;

della colpevole inerzia dei pubblici poteri, che si rifiutano di utilizzare le leggi che, seppure carenti, consentono di reprimere l'abusivismo;

della totale assenza di volontà politica di adottare nuovi strumenti legislativi necessari per assicurare la tutela di preziosi valori ambientali, quale, ad esempio, la legge, ormai improcrastinabile, sull'assetto della penisola sorrentino-amalfitana,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga suo dovere informare il Parlamento ed esprimere il suo giudizio sul contenuto e sulla funzione della cosiddetta « carta di principi generali » per la difesa dell'ambiente storico e naturale, elaborata dalla Regione campana e che lo stesso Ministro considera un'utile indicazione per la, seppur vagamente, annunciata legislazione in materia.

(3 - 1010)

PINTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come ritiene

di intervenire in sede di Comunità economica europea in difesa degli olivicoltori italiani.

La coltivazione dell'ulivo nel nostro Paese è stata fatta sempre con un reddito molto modesto e, conseguentemente, con salari bassissimi per i lavoratori addetti, e proprio dalle zone nelle quali l'olivicoltura rappresenta l'unica risorsa economica sono partiti più numerosi gli emigranti.

Ogni volta che il prezzo dell'olio ha registrato una tendenza alla ripresa sono state immesse sul mercato notevoli quantità di olio importate dall'estero a prezzo più basso perchè provenienti da Paesi, come la Spagna, dove i diritti dei lavoratori sono ancora repressi ed i salari si mantengono a livelli ancora più bassi che nel nostro Mezzogiorno.

È vero che da anni sono state abolite le gabbie salariali e che, pertanto, il salario medio di una donna lavoratrice dovrebbe essere uguale in tutto il Paese, ma è pur vero che le raccogliatrici di olive del Mezzogiorno fino all'anno scorso riuscivano a guadagnare solo intorno alle 1.000 lire al giorno, ed il calcolo è estremamente facile con un'analisi dei prezzi sulla base del prezzo di vendita dell'olio e della quantità di olive che una donna può raccogliere in una giornata lavorativa.

Ora che il prezzo dell'olio d'oliva ha superato le 1.000 lire al litro e la raccogliatrice di olive può finalmente aspirare ad un salario civile, quasi si grida allo scandalo. E in sede comunitaria è già pronto un piano per punire i derelitti del nostro Mezzogiorno per tale ribellione ad una miseria ancestrale: si vuole eliminare l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva perchè si afferma che il prezzo di mercato oggi è remunerativo e non è più necessario, pertanto, un intervento della collettività attraverso l'integrazione concessa dal FEOGA.

L'interrogante ritiene che il Ministro debba esaminare il problema valutando una equa remunerazione per i lavoratori addetti al settore, rapportandosi agli stessi criteri seguiti per calcolare le integrazioni di prezzo concesse nei settori dei cereali e della zootecnia.

Da parte degli organi tecnici della CEE si afferma che con un prezzo minimo corrente di 1.035 lire al litro possa essere ritenuta garantita l'autosufficienza economica nel settore, e poichè tale livello sarebbe stato raggiunto, il FEOGA sarebbe in procinto di emanare una disposizione per l'abolizione del pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva ad oltre un milione di olivicoltori per circa 5 milioni di quintali di produzione, con la detrazione di un contributo di oltre 150 miliardi di lire.

Si tratta di un provvedimento che non trova giustificazione sul piano dei costi di produzione e che è in contrasto con i legittimi diritti dei contadini e delle raccogliatrici di olive del Mezzogiorno, i quali aspirano ad un compenso diversamente remunerativo per il loro lavoro.

L'interrogante ritiene, pertanto, che il Ministro debba sostenere in sede comunitaria la necessità di continuare ad erogare l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva.

(3 - 1011)

FERMARIELLO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro senza portafoglio per i beni culturali ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando finalmente si giungerà, con nuove leggi, da tempo invocate, studiate e proposte, ad assicurare la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale, devastato dalla speculazione, dall'abbandono e dai furti clamorosi che si ripetono ormai quotidianamente.

(3 - 1012)

MAZZAROLLI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.* — Premesso: che gli Enti autonomi lirici e sinfonici hanno presentato bilanci di previsione che prevedono un incremento delle uscite, rispetto al 1973, di oltre il 26 per cento senza scontare l'esatta portata degli oneri connessi al rinnovo dei contratti di lavoro in scadenza al 30 giugno 1974;

che l'articolo 7 della legge 27 novembre 1973, n. 811, ha già previsto la copertura dei disavanzi del settore per l'esercizio finanziario 1974,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri interessati non ritengano urgente, in quanto corrispondente all'interesse del pubblico erario, l'approvazione dei bilanci preventivi per l'esercizio 1974 degli Enti lirici e sinfonici nei limiti delle spese riconosciute per il 1973, a mente di quanto disposto dal Ministro del tesoro con circolare n. 59 del 24 settembre 1973.

Tali adempimenti consentirebbero:

a) di predeterminare le disponibilità finanziarie degli Enti stessi in tempo utile per uniformarvi i programmi di attività;

b) di evitare che la previsione di cui al citato articolo 7 della ricordata legge n. 811 costituisca una specie di « cambiale in bianco » all'incontrollata espansione della spesa ed al conseguente dilatarsi degli interessi passivi.

(3 - 1013)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

A R N O N E , *Segretario:*

n. 3 - 0710 dei senatori Parri, Antonicelli ed altri, al Ministro degli affari esteri.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 12 febbraio 1974

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ARTIOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscen-

za del grave stato di disagio in cui sono venuti a trovarsi i piccoli operatori del settore sementiero in seguito alle disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e delle azioni in atto nei loro confronti da parte dei preposti organi di vigilanza per la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella citata legge, quando da ben 11 mesi è trascorso il termine utile per l'emanazione del regolamento di esecuzione, senza che ciò sia avvenuto.

Per conoscere, inoltre:

le ragioni che hanno portato a disattendere quanto è espressamente previsto dall'articolo 14 della legge citata;

quando il regolamento sarà pubblicato;

se non ritiene che il regolamento in parola debba tener conto delle esigenze delle piccole imprese in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico relativi alle piccole confezioni;

se non ritiene, infine, in relazione al ritardo della pubblicazione del regolamento, far decorrere dalla data di emanazione del più volte richiamato regolamento le agevolazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 38 della legge sulla disciplina dell'attività sementiera.

(3 - 0523)

MAZZEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle difficoltà che incontrano gli Ispettorati agrari della Sicilia e della Calabria per dare attuazione alla legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del dicembre-gennaio-febbraio;

quali iniziative e direttive ritiene di dover dare per la sollecita attuazione delle provvidenze indispensabili per la ripresa economica delle zone colpite e per alleviare la grave disoccupazione che vi si registra;

se, per l'approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, per la complessità delle procedure e per l'elevato numero degli aventi diritto, non ritiene opportuno il potenziamento degli uffici.

(3 - 0569)

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Con riferimento alla gravissima situazione determinata dall'aumento dei prezzi del settore alimentare ed alla riconosciuta necessità sia di contenere la spesa pubblica, sia di intervenire in modo adeguato per indirizzare i consumi, l'interrogante chiede di sapere se non sia vero che dal fondo stanziato per la propaganda alimentare e di valorizzazione dei prodotti agricoli (« piano verde »), fondo sin qui usato per sovvenzionare il « Cantagiuro » ed una Fiera nella quale notoriamente sono interessati esponenti della maggioranza, siano stati prelevati, in data 31 luglio 1973, 2 miliardi e mezzo di lire destinandoli all'IRVAM, Ente controllato da elementi assai vicini all'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

Per sapere, altresì, se il Governo crede che, per risolvere i problemi alimentari degli italiani, si debba incominciare col far mangiare gli Enti pubblici.

(3 - 0684)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che le avverse condizioni atmosferiche e meteoriche hanno determinato nevicate abbondanti e notevoli piogge a carattere alluvionale, con interruzioni di traffico e di servizi, isolando interi centri abitati del Cilento e del Vallo di Diano (Salerno), contadini nelle campagne, pastori e bestiame bovino, caprino ed ovino sorpresi dalle tormentate;

che i mezzi apprestati non hanno alleviato le esigenze contingenti e non hanno sopperito alle gravi perdite che si sono verificate ed ai danni incalcolabili dipendenti dalla distruzione di colture e di capi di bestiame,

si chiede di conoscere quali interventi sono stati disposti presso i competenti organi al fine di venire incontro alle esigenze degli interessati, che hanno visto vanificati anni di durissimi sacrifici.

(3 - 0936)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per

richiamare l'attenzione su quanto sta verificandosi nella zona di Battipaglia, dove vanno sorgendo nuovi insediamenti industriali in grado di offrire possibilità di impiego di manodopera, e per sapere:

se è al corrente del fatto che l'avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento — oltre ad aver creato diffusi malcontenti per il modo, non sempre conforme alle leggi, con cui è gestito il servizio — privilegia i residenti nel comune di Battipaglia, non lasciando alcuna possibilità di impiego ai residenti nei comuni vicini;

se è a conoscenza del fatto che molte persone, alla ricerca di un posto di lavoro, hanno trasferito la loro residenza a Battipaglia e che tale flusso migratorio, che è destinato ad aumentare, ha già creato i gravi inconvenienti dei disordinati e repentini insediamenti urbani, del tipo di quelli già manifestatisi nelle congestionate aree industriali del settentrione.

L'interrogante chiede, pertanto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per richiamare gli organi preposti al servizio di collocamento di Battipaglia alla corretta osservanza delle leggi e, soprattutto, per consentire anche ai residenti nelle zone vicine di essere avviati ai nuovi posti di lavoro.

L'interrogante ricorda, al riguardo, che l'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5, prevede che la Commissione provinciale per il collocamento possa autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un comune concorrano — osservati opportuni criteri di proporzionalità — lavoratori di altri comuni, aggiungendo, al secondo comma, che, in caso di denegata autorizzazione, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'interrogante ritiene che un provvedimento ispirato alla norma citata possa venire incontro, almeno in parte, alle giuste aspettative di molti lavoratori ed arrestare quella triste e dannosa migrazione sopra accennata, che porta all'abbandono dei paesi di origine che consentono ai residenti di avere condizioni abitative non inadeguate e

di mantenere il contatto con il tessuto sociale, di cui non è opportuno favorire lo scardinamento.

(3 - 0840)

FERMARIELLO, VIGNOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

le precise ragioni per cui, in numerose regioni, violando gli impegni liberamente assunti, agli assistiti dell'ENPAS e dello ENPDEP viene negata l'assistenza medica generica in forma diretta;

quali misure urgenti, superando acquiescenze e debolezze, si intendono adottare per assicurare l'applicazione integrale della convenzione che avrebbe dovuto essere operante fin dal luglio 1972.

(3 - 0847)

MARI, GADALETA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del grave incidente mortale occorso nei giorni scorsi, per investimento da un carrello, ad un bambino di otto anni, di nome Vito Marcello, il quale, pur in così tenera età, lavorava presso un grosso esportatore di uva di Rutigliano, in provincia di Bari, ove era addetto ad attaccare le etichette sulle cassette dell'uva da esportare, e del fatto che, a seguito dell'incidente, tutto è stato tentato perchè ne rimanessero sconosciute le cause e quindi impuniti i responsabili.

Per sapere, inoltre:

quali accertamenti, e con quali risultati, sono stati eseguiti dall'Ispettorato del lavoro di Bari;

quali provvedimenti urgenti, efficaci e definitivi si intendono prendere per stroncare la grave piaga del lavoro minorile e del mercato dei bambini, che diffusamente in Italia, e particolarmente nel Mezzogiorno, in gran numero, vengono normalmente utilizzati in lavori agricoli e di altro genere, con gravissimo pregiudizio per la loro salute ed incolumità fisica, nonchè per il loro sviluppo psichico ed intellettuale.

(3 - 0758)

VERONESI, PAPA, PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere, con urgenza, per sanare la nota grave crisi (alcuni echi della quale si sono fatti sentire clamorosamente anche in questi primi giorni di maggio 1973) che investe da troppo tempo l'Osservatorio astronomico di Monte Mario in Roma, in ordine:

1) alla situazione normativa ed economica del personale contrattista, che svolge le sue mansioni unitamente al personale universitario che dipende dalla cattedra di astronomia, ma che, rispetto a questo, si trova in una situazione di intollerabile ed umiliante sperequazione;

2) alla gestione di tutto il complesso scientifico (che comprende gli Osservatori di Monte Mario, di Monte Porzio e di Campo Imperatore), che attualmente viene condotta con criteri autoritari e discriminatori, chiusi ad un'autentica collaborazione democratica fra tutte le componenti operative interessate, condizione, questa, che risulta essenziale per un proficuo impiego scientifico delle intelligenze e delle strutture.

(3 - 0583)

URBANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga doveroso dare un'esauriente informazione al Parlamento sull'episodio accaduto a Parma il 24 ottobre 1973, dove il consiglio della facoltà di magistero — prese in esame le 6 domande di professori « aggregati » presentate dagli interessati, al fine di ottenere l'assunzione in qualità di professori universitari di ruolo, in base all'articolo 3 del decreto-legge governativo « sui provvedimenti urgenti per l'Università » — avrebbe chiamato solo 1 dei docenti, respingendo di fatto le domande degli altri 5, e precisamente quelle dei professori Masini, Riva, Scivoletti, Facchi e Verdoni, e se tale decisione del consiglio di facoltà, qualora confermata, non si possa considerare una sfida non solo alle esigenze di rinnovamento e di democratizzazione dell'Università, ma nei confronti degli stessi moderati orientamenti del Governo su tale materia, nel momento stesso

in cui il Ministro era impegnato a difenderli in Parlamento.

Per sapere, altresì, se non ritenga opportuno, pur nel pieno e totale rispetto della autonomia universitaria, assumere i provvedimenti più idonei, al fine di favorire, nel caso particolare, un riesame della situazione dei 5 professori sopra citati da parte delle autorità accademiche della facoltà di magistero di Parma, e perchè, più in generale, siano superate le resistenze di quei ristretti gruppi di potere universitario che sembrano intenzionati a frenare, utilizzando i limiti del decreto-legge testè approvato, ogni sia pur limitato rinnovamento dell'Università.

(3 - 0841)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

SABADINI, LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative e quali provvedimenti il Governo abbia adottato o intenda adottare, al fine di porre termine alla catena di provocazioni e di violenze che alcuni teppisti, appartenenti al cosiddetto « Fronte della gioventù-MSI » e ad altre organizzazioni di estrema destra, vanno consumando da qualche tempo, in particolare nella città di Faenza, con progressiva frequenza e gravità.

Gli episodi di violenza, causati da un gruppo limitato e ben individuato, hanno avuto inizio nel 1971, ma sono stati ben 13 i più rilevanti consumati nei primi mesi del 1973, fino al tragico episodio di sangue nel quale Ostelli Daniele, iscritto al « Fronte della gioventù-MSI », il 7 luglio 1973, dopo avere deliberatamente provocato e gravemente ferito il cittadino Zoli Aldo, ha colpito mortalmente e ucciso l'inerte passante Salvini Adriano, lavoratore onesto e democratico.

Faenza, città di amplissime e sicure tradizioni democratiche, riunita nel Comitato unitario permanente antifascista per la difesa della Costituzione, ha segnalato e denunciato alle autorità di polizia, di pubblica sicurezza ed ai carabinieri i casi, peraltro ben

noti, ed ha, altresì, presentato denunce all'autorità giudiziaria, ma gli organi di polizia non sono intervenuti in alcun modo, nè hanno preso alcun provvedimento, fra i tanti possibili, al fine di stroncare il teppismo e la violenza di pochi individui, nè risulta abbiano operato per ricercare e perseguire i mandanti ed i finanziatori di tali gesta tipiche del teppismo fascista.

Poichè le conseguenze dei fatti sopra denunciati già sono state gravissime ed insopportabili sono la provocazione e l'offesa arrecate alla città ed alla popolazione di Faenza, democratica ed antifascista, si chiede che il Governo intervenga con urgenza adottando tutti i provvedimenti utili e necessari.

(2 - 0183)

ASSIRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quale conoscenza hanno della spirale di fatti che sono culminati con il tragico episodio di violenza e di sangue verificatosi in Faenza nella notte fra il 7 e l'8 luglio 1973. Infatti, l'uccisione dell'inerte cittadino Salvini Adriano, che ha avuto il solo torto di esprimere un giudizio, tra l'altro molto sereno, su un fatto di teppismo che stava perpetrando il giovane Ortelli Daniele, e, prima ancora, la rissa provocata dallo stesso Ortelli, che portava al ferimento grave del cittadino Zoli Aldo, non sono che ennesimi episodi di una lunga serie che l'Ortelli, da solo o in compagnia di altri ben individuati suoi amici, ha perpetrato in questi ultimi tempi.

Un Comitato comunale antifascista, presieduto dal sindaco e che raccoglie l'adesione di tutte le forze dell'arco costituzionale, ha già da tempo fatto presente, e ripetutamente, alle forze dell'ordine, nonchè all'autorità giudiziaria, fatti ed episodi a sua conoscenza esprimendo il timore che la spirale continua provocasse reazioni o tragici incidenti.

Si tratta di una serie di fatti, con una eloquente e seria documentazione di intimidazioni e violenze, che, se presi singolarmente, non sono gravi, ma che nella loro catena e progressiva spirale denotano una

volontà di provocazione contro la popolazione in genere e contro singoli cittadini in particolare.

La sede frequentata da tale gruppo, l'organizzazione ed i mezzi che esso dimostra di possedere, il lavoro professionale che i singoli svolgono, lasciano chiaramente capire che dietro alle loro gesta vi sono dei mandanti e dei finanziatori che devono essere ricercati, scoperti e perseguiti.

Dal febbraio 1971 fino all'ultimo episodio, risoltosi in tragedia, del 7 luglio vi è una serie ininterrotta di almeno 16 episodi de-

nunciati ed altri accertati, anche se senza denunce specifiche, che rivelano un collegamento atto a far configurare tali gesta come tipici atti di squadristico fascista.

L'interpellante chiede, pertanto, se sono stati presi provvedimenti in merito.

(2 - 0181)

La seduta è tolta (ore 11,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari